REGOLAMENTO (CEE) N. 3067/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 226/73 per quanto concerne il prezzo da applicare allo stadio cif alle importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggi provenienti dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 18 (2) dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi del protocollo n. 18 taluni quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda possono essere importati nel Regno Unito a condizioni particolari ; che la Nuova Zelanda deve garantire, in particolare, l'osservanza di un prezzo cif determinato per tali importazioni ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi provenienti dalla Nuova Zelanda (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3145/74 (4), fissa i prezzi da rispettare nella fase cif a 90,81 UC/100 kg per il burro e a 78,41 UC/100 kg per il formaggio ;

considerando che, dopo quest'ultima modifica, sono intervenuti dei cambiamenti nel livello e nell'evoluzione dei prezzi praticati nella Comunità, compresi i prezzi di intervento, ed in Nuova Zelanda, e sono intervenuti anche nei costi in Nuova Zelanda e nei costi di nolo ;

considerando che in tali circostanze, e tenuto conto dell'evoluzione dell'offerta e della domanda nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, occorre adattare i prezzi cif in funzione di questi cambiamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73 il prezzo 90,81 UC/100 kg di cui al punto a) viene sostituito dal prezzo 107,16 UC/100 kg e il prezzo 78,41 UC/100 kg di cui al punto b) è sostituito dal prezzo 92,52 UC/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.
(3) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 17.
(4) GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 7.